

## XXXV.

## TORNATA DEL 25 APRILE 1877.

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Petizioni — Congedo — Commemorazione dei Senatori Conelli-De Prosperi e D'Ayala — Omaggio reso dal Ministro di Grazia e Giustizia alla memoria del Senatore D'Ayala — Seguito della discussione del progetto di legge per l'abrogazione dell'articolo 49 della legge 8 giugno 1874, e sostituzione di altre disposizioni — Comunicazioni del Relatore Borsani e del Ministro di Grazia e Giustizia — Rinvio dell'articolo unico di questo progetto di legge alla votazione per scrutinio segreto — Discussione del progetto di legge: Spesa straordinaria per armi da fuoco portatili e relative munizioni, buffetterie e loro trasporto — Rettificazioni del Relatore — Chiusura della discussione generale — Approvazione dei tre articoli del progetto — Senza discussione approvansi e rinviansi allo scrutinio segreto gli articoli unici dei due seguenti progetti di legge: Aggiunta di un paragrafo all'articolo 96 della legge sul reclutamento militare 26 luglio 1876, n° 3260; Abrogazione dell'art. 2 dell'allegato M della legge 11 agosto 1870, n° 5784 — Discussione del progetto di legge: Aggregazione del comune di Isola Sant'Antonio (Pavia) al mandamento di Sale (Alessandria) — Raccomandazione del Senatore Balbi-Piovera, cui risponde il Presidente del Consiglio — Parole del Senatore Mauri, Relatore — Approvazione dei due articoli del progetto — Scrutinio segreto sui cinque progetti di legge discussi — Presentazione di un progetto di legge — Approvazione dei progetti di legge: Riunione in un solo di vari capitoli di spese residue del bilancio della Guerra; Concessione di somme occorrenti all'Archivio di Stato in Palermo; Iscrizione sul Gran Libro di rendite miste, ossia nominative, pagabili con cedole al portatore; Spesa straordinaria per la costruzione nell'arsenale della Spezia di un magazzino pel carbon fossile, e per provvedere alle operazioni di sbarco ed imbarco del medesimo — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e i Ministri di Grazia Giustizia e della Guerra; più tardi intervengono i Ministri degli Esteri, della Marina, e dell'Istruzione Pubblica.

**Atti diversi**

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato. Dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 83. La Giunta municipale di Lodi, fa istanza perchè col progetto di legge sul riordinamento del notariato, venga conservato in quella città l'Archivio sussidiario degli atti notarili.

84. Il Presidente del Consiglio notarile di Palma a nome del Consiglio stesso domanda che siano accolte alcune proposte intorno al progetto di legge di riordinamento del notariato.

Domanda un congedo di un mese il Senatore Torrearsa per motivi di salute, che gli viene dal Senato accordato.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1877

**Commemorazione dei Senatori  
Conelli-De Prosperi, e D'Ayala**

PRESIDENTE. Signori Senatori.

Ogni volta che, dopo un intervallo anche breve delle nostre tornate, la devozione all'ufficio ci riconduce a questa Assemblea, mi tocca il compito doloroso di recarvi l'annuncio che la morte ha cancellato dall'Albo il nome di uno o più degli egregi che abbiamo avuto a compagni.

Sul finire del marzo è venuto meno il cav. Conelli De Prosperi, Senatore da 25 anni; due giorni prima ci era stato rapito il comm. D'Ayala, Senatore da poco oltre a dieci mesi.

Francesco Conelli De Prosperi nacque il 25 dicembre 1801 da genitori italiani a Rotterdam, la città nativa di Erasmo. Venuto in Italia tuttavia bambino nel 1807, crebbe agli studi. Amò la dottrina del giure; in questo ottenne la laurea dall'Ateneo Torinese; e sempre poi si compiacque del titolo di avvocato. Ma dell'avvocheria non pigliò le funzioni. Era fornito di grandi dovizie; e si adoperò soprattutto nelle cose agronomiche. A un tempo stesso attendeva a quelle discipline che meglio importano al governo economico del paese.

Più volte, e per assai tempo, appartenne a vari Consigli comunali, e al Consiglio divisionale del Novarese. Ebbe in quella provincia influenza molta, e molto autorevole; e la meritava, pel senno, per la lunga esperienza amministrativa, per la rettitudine del carattere: ma, alieno da ogni ambizione, quella sua autorità esercitò tranquillamente, modestamente. Procurò bene spesso che fosse fatta ragione alle giuste domande d'altrui: non ha mai chiesto nulla per sé.

Tuttavolta le sue virtù domestiche e le civili non rimanevano sconosciute al Governo del Re; che, badando a questesse forse più che all'altissimo censo, con decreto del 4 marzo 1852 lo innalzò alla dignità Senatoria.

Teneva per solito la sua residenza in Villalesa, su quella incantevole sponda del Lago Maggiore, dal quale per lunghi anni fu segnato il confine politico tra due parti nobilissime d'Italia nostra, il Piemonte e la Lombardia.

Fu benefico a molti; affabile a tutti. Cólto

da grave malattia, mentre soggiornava a Torino, mandò l'ultimo spirito la sera del 27 marzo. Ha lasciato molte memorie di riconoscenza e di affetto.

La città di Napoli, che di solenni pompe equivali avea poc' anzi onorato due insigni patrioti, due poderosi intelletti, i Senatori Luigi Settembrini e Paolo Emilio Imbriani, non minori omaggi ha renduto il 28 marzo alla salma di un illustre loro collega, il Senatore Mariano D'Ayala.

Questi era nato il 14 luglio 1809 a Messina: ma bramoso, sin da' primi anni, di apprendere l'arte della guerra, e le scienze che sono a quella potentissimo ausilio e decoro, si tramutò a Napoli come alunno del Collegio militare, che ha nome la *Nunziatella*: preclaro Collegio, nel quale la fortuna d'Italia ha voluto che il Governo borbonico, certamente senza saperlo e senza sognarlo, allevasse buon numero degli ufficiali che ora ammiriamo nei più alti gradi del nostro esercito, gagliardo e religioso custode della unità e dell'onore della Nazione.

Di corto, il giovane alunno raggiunse in quel Collegio il grado di capitano, e l'ufficio di professore di artiglieria.

Si avvicinavano i tempi che l'Italia sospirava da tanti secoli. Ferdinando II pareva volgere a miti consigli negli ordini del reame. Il D'Ayala, non sospettando che quelle lustre sarebbero vane e capziose, assumeva il carico d'Intendente della Provincia d'Aquila; ma lo smetteva, più presto che subito, quando il 15 maggio del 1848 ha rivelato al mondo civile di che razza si fossero e di che tempera le promesse di re Borbone.

Prese allora il D'Ayala la via dell'esilio: ebbe onesta e lieta accoglienza nella gentile Toscana: fu Ministro per la guerra nel breve periodo del triumvirato.

Senonchè, tosto dopo la sciagura del magnanimo Carlo Alberto, a Firenze sopravvennero le armi dello straniero: onde il D'Ayala, del pari che tanti altri de' suoi, chiese l'ospitalità del generoso Piemonte, il quale, in onta alle ire del fato, continuava a impugnare, per non piegarla giammai, la bandiera dell'italica indipendenza.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1877

I dieci anni e più della sua emigrazione furono consacrati a rinvigorire la mente e l'animo suo coi bellici studi, ai quali cresceano ornamento quegli altri, egualmente a lui dilettezzissimi, delle istorie napolitane, e della lingua dei nostri classici, della quale era molto perito, e divoto sino allo scrupolo. Alcuni scritti assai pregiati diede alle stampe: molti più giacciono inediti; chè gli difettavano i mezzi da mandarli pe'torchi: la repubblica delle lettere desidera che presto vengano in luce.

I miracoli del 1860 gli riapersero le porte di Napoli; e quivi si ebbe parecchi uffici elettivi. Fu generale di quella guardia nazionale, che in giorni paurosi e difficili seppe rendere alla causa della libertà e dell'ordine servigi splendidi, cui sarebbe ingiustizia dimenticare. Poco appresso, tenne il comando della divisione militare di Caltanissetta. Il V Collegio di Napoli lo inviò alla Camera dei Deputati. Il Governo del Re lo ha creato Senatore il 15 maggio 1876: deh! che ricordi la data del 15 maggio gli avrà suscitato nell'animo!

Ogni parola, che io dicessi rispetto alla bontà dell'indole, alla dolcezza del cuore, alla integrità, alla fermezza, alla modestia di Mariano d'Ayala, e al suo patrio amore, che altri chiamò idolatria, riuscirebbe troppo minore del vero.

È morto povero: condizione non nuova, nè rara tra i valentuomini che hanno meritato altamente della nostra gran madre, l'Italia.

*(Vivi segni di approvazione).*

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Le nobili e commoventi parole pronunciate dal nostro illustre Presidente mi richiamano inaspettato ed improvviso un ricordo dolorosissimo.

Associandomi all'omaggio che egli ha reso alla memoria del benemerito Senatore Conelli de Prospero, allorchè egli ha poi menzionato un altro nome, le fibre del mio cuore si sono agitate e commosse, dappoichè io non posso obliare che l'onorando Senatore Mariano d'Ayala divise con me nel corso di una vita intiera le generose aspirazioni e le patriottiche speranze della gioventù, i dolori della proscrizione, i conforti e le gioie del risorgimento della patria nostra.

Quale elogio io potrei consacrare alla sua memoria, che non riesca immensamente inferiore ad un merito incomparabile, pallido riflesso di una luce d'immortale splendore? E commosso nell'anima sino alle lagrime, saprò col labbro trovare parole che rispondano in questo momento all'altezza del soggetto?

Mariano d'Ayala fu uomo di antichi costumi, di elevato carattere, di elettissimi studi, fiero della sua nobilissima povertà, e di quella costante indipendenza che non era ostentazione orgogliosa, nè brama di popolarità, ma era modesta coscienza dei doveri del vero patriottismo, sentimento vivo e profondo dell'umana dignità.

Egli, nell'esercito, negli uffici pubblici, nella vita politica, nell'esilio, da per tutto, fu un modello di virtù rarissime, e non ismentì un istante la sua devozione all'Italia, alla sua grandezza, alla sua libertà.

Il Governo, per mia bocca, benchè con forme troppo disadorne, chè la commozione dell'animo mi vieta trovarne migliori, si associa al lutto del Senato, al lutto della intera nazione, per questa perdita deplorata e immatura, ed io auguro all'Italia molti cittadini ed uomini politici che rassomiglino a Mariano d'Ayala.

*(Segni d'approvazione).*

**Seguito della discussione del progetto di legge: Abrogazione dell'art. 49 della legge 8 giugno 1874, e sostituzione di altre disposizioni.**

PRESIDENTE. Si prosegue la discussione del progetto di legge per l'abrogazione dell'articolo 49 della legge 8 giugno 1874, e sostituzione di altre disposizioni.

Prego l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale a voler dare notizia al Senato delle deliberazioni dell'Ufficio medesimo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale si è riunito stamane con l'intervento dell'onor. Ministro Guardasigilli e degli onorevoli Senatori De Falco e Conforti. L'onorevole Guardasigilli, dopo qualche discussione nel seno dell'Ufficio, ha creduto conveniente, e ne ha esposte le ragioni, di ritirare l'aggiunta che egli aveva proposta in surrogazione a quella divisata dall'Ufficio Centrale; e l'Ufficio Centrale, posti in bilico i vantaggi, certo non ispregevoli, ma neppur molti nè ragguardevoli

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1877

che si sarebbero potuti ripromettere dalla formula da esso proposta, e considerate d'altra parte tutte le eccezioni e le difficoltà, a cui si andrebbe incontro, ha stimato conveniente di rinunciare affatto alla sua proposta. Dopo di ciò si è rimasti di concerto che la maggioranza dell'Ufficio Centrale avrebbe sostenuto, come sostiene nella sua integrità il progetto ministeriale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dirò brevi parole per spiegare il motivo, per cui ho finito per ritirare la proposta che ieri ebbi l'onore di fare al Senato.

Il Senato rammenta che io con molta esitazione ed a malincuore (adopero un'espressione che altri prima di me pronunziò) m'indussi a far cenno di quella proposta, unicamente per un sentimento di deferenza a quelle che mi parevano inclinazioni e desideri del vostro Ufficio Centrale, premessa pur sempre e più volte reiterata la dichiarazione che a mio avviso il migliore e più conveniente dei partiti fosse l'approvazione pura e semplice dell'attuale disegno di legge, e non ricusando tutte quelle dichiarazioni che giovar potessero a dilucidarne il senso od il significato, laddove la sua locuzione in qualche parte potesse apparire poco felice od oscura.

Ma illuminato dalla discussione importante che ieri ebbe luogo, e confortato dalle opinioni espresse anche da altri onorevoli oratori, io compresi che non solo non doveva insistere, ma che era per me un dovere preferire che affatto scomparisse l'occasione di una vostra deliberazione su quella mia proposta, ritirandola.

La considerazione principale, che a ciò mi ha indotto, si comprenderà in poche parole.

Quale è il motivo che ha consigliato l'altro ramo del Parlamento, ed ha consigliato il vostro Ufficio Centrale ad acconsentire sostanzialmente all'eliminazione dell'art. 49, quale oggi esiste nella legge del 1874? Lo stesso Ufficio Centrale nella giudiziosa sua Relazione non ha mancato di dirlo. In primo luogo si vollero impedire frequenti processi contro la stampa, i quali riescirebbero ad una molestia, specialmente alla stampa periodica, anche quando essa avesse coscienza di non aver vo-

luto con la pubblicazione di rendiconti far opera maliziosa e nociva. Il secondo motivo è quello di evitare che per effetto dell'art. 49 venisse in certa guisa a ristabilirsi una censura preventiva sulla stampa estera, la quale dovrebbe perciò essere perseguitata per impedirne la diffusione.

Ora, ben riflettendo, o Signori, ho dovuto convincermi che questi inconvenienti, riconosciuti dallo stesso Ufficio Centrale nella sua autorevole Relazione, si riprodurrebbero identici, non so se in uguale misura, ma immancabilmente, a fronte di qualunque dell'aggiunte che eransi proposte al progetto di legge votato nell'altro ramo del Parlamento.

Invero, se pur venga sostituito al divieto della pubblicazione dei resoconti durante il dibattimento il divieto della pubblicazione di osservazioni ed apprezzamenti, di quelli, cioè, che si ritenessero capaci di esercitare un'influenza sul pubblico o sui giurati; vediamo se le conseguenze non sarebbero le stesse.

Verrebbero parimente assai di frequente processati per tal causa i giornali senza un esatto criterio, poichè dove cominciano e dove finiscono i semplici resoconti? Dove cominciano e dove finiscono gli apprezzamenti? Come ieri alcuno degli oratori osservò, talvolta anche una semplice reticenza, anche il mettere più in evidenza le ragioni dell'accusa o della difesa, o viceversa, potrebbe agli occhi di un giudice severo interpretarsi come un apprezzamento. Ecco dunque il pericolo di frequenti processi e molestie anche contro giornali che non abbiano avuto intenzione di offendere la legge.

Per ciò che riguarda poi la stampa estera, restringendosi da noi il diritto anche alla sola pubblicazione di apprezzamenti finchè duri il dibattimento, ognuno comprende che questi divieti non possono riguardare le pubblicazioni che si fanno negli Stati stranieri.

Perciò i corrispondenti di tutti i giornali del mondo continueranno a trasmettere liberamente ampî apprezzamenti intorno a quanto accade nel dibattimento ed intorno alle persone, ai fatti ed alle prove, ed i medesimi saranno senza difficoltà pubblicati su tutti i giornali che giungeranno dall'estero. Ma se gli apprezzamenti sono vietati durante il dibattimento, dovremo di necessità alla frontiera costituire

di nuovo una specie di censura. Dovremo sottoporre ad esame questi giornali stranieri, non per osservare se contengano rendiconti, che sarebbero permessi, ma invece se contengano apprezzamenti; e dovremo impedire contemporaneamente la divulgazione di tutti i giornali stranieri che li contenessero, e promuovere procedimenti penali contro i venditori e distributori a termini dell'art. 56 della legge sulla sicurezza pubblica, che estendendo questo divieto alla stampa straniera, colpisce coloro i quali se ne facciano nel Regno distributori e spacciatori. Dunque ho detto a me stesso: noi non avremmo che cangiato l'oggetto del divieto, ma gl'inconvenienti, che si deplorano e che ci inducono a cancellare l'art. 49, saranno gli stessi.

Sarebbe dunque opera illogica quella che io consiglierei al Senato. Preferisco perciò ritirare una proposta, la quale, dopo l'esame che ieri se ne fece nella matura discussione che ebbe luogo, mi si presenta feconda degli stessi danni e degli stessi inconvenienti.

Analoghe considerazioni hanno indotto l'Ufficio Centrale a ritirare ben anche la sua proposta, perchè nei casi in cui il Tribunale o la Corte vietassero durante i dibattimenti la pubblicazione dei rendiconti, laddove si trattasse di dibattimenti alquanto lunghi, doveva temersi che gli stessi inconvenienti si riprodurrebbero.

Io adunque ringrazio l'Ufficio Centrale della cortesia e della condiscendenza, con cui anche dal canto suo si è compiaciuto di ritirare la propria proposta.

Eliminate così entrambe le proposte, non mi rimane che pregare il Senato di accordare il suffragio della sua approvazione al presente progetto di legge nella forma stessa in cui venne approvato dalla Camera dei Deputati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la facoltà di parlare, si darà nuova lettura dell'articolo unico di questo progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Articolo unico.

Sono abrogati gli articoli 49 della legge 8 giugno 1874, numero 1937, serie 2<sup>a</sup>, e la prima parte dell'articolo 10 della legge 26 marzo 1848 sulla stampa; e saranno osservate le disposizioni seguenti:

Nei giudizi penali è vietata la pubblica-

zione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti di accusa fino a che il processo non sia chiuso o col pubblico dibattimento, o con la pronunzia di non farsi luogo a procedimento penale.

È vietata del pari, in qualunque tempo, la pubblicazione per mezzo della stampa dei nomi dei giurati, o dei magistrati giudicanti, quando sia accompagnata dall'indicazione dei loro voti individuali nelle deliberazioni dei verdetti e delle sentenze.

La trasgressione agli enunciati divieti è punita con multa da lire cento a cinquecento, oltre la soppressione dello stampato.

PRESIDENTE. A termini del Regolamento trattandosi di legge che consiste di un articolo unico, la votazione verrà fatta a squittinio segreto.

#### Approvazione per articoli di tre progetti di legge.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione dell'altro progetto di legge intitolato:

« Spesa straordinaria per armi da fuoco portatili e relative munizioni, buffetterie e loro trasporto. »

Si dà lettura del progetto di legge:

(*Vedi infra.*)

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. Ho domandato la parola per far rilevare due errori di stampa incorsi nella Relazione; il primo nella 2<sup>a</sup> colonna della 2<sup>a</sup> pagina ove si legge: « Questo fatto proveniva dall'essersi dovuto impiegare parte della somma stanziata nella compera e nell'allestimento di quel maggior numero di macchine che alle 5 fabbriche, ecc. », quel numero 5 va soppresso; ed al seguente accapo della medesima colonna invece di: « Furono dunque in totale L. 36 milioni » si deve leggere « 46 milioni. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

È autorizzata, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di lire 15,132,000

per la fabbricazione di fucili e moschetti modello 1870, relativi accessori, munizioni, oggetti di buffetteria, e trasporto dei medesimi.

Se non si fanno osservazioni, metterò ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

La somma di cui all'articolo precedente sarà ripartita come segue:

Anno 1877 . . . . .	L.	5,000,000
» 1878 . . . . .	»	6,386,000
» 1879 . . . . .	»	3,746,000
Totale		<u>L. 15,132,000</u>

(Approvato.)

Art. 3.

Le somme come sopra autorizzate per gli anni 1877 e 1878 saranno aggiunte a quelle già state approvate rispettivamente per gli anni medesimi colla legge 29 giugno 1875.

(Approvato.)

Si passerà ora alla discussione del progetto di legge:

« Aggiunta di un paragrafo all'art. 96 della legge sul reclutamento militare 26 luglio 1876, N. 3260. »

Se ne dà lettura.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Articolo unico.

Nell'art. 96 della legge sul reclutamento militare in data 26 luglio 1876, N. 3260, serie 2<sup>a</sup>, è aggiunto dopo il N. 5 il seguente:

« 6. Figlio primogenito di madre vedova o di padre entrato nel sessantesimo anno di età avente gli altri figli superstiti arruolati anch'essi in prima categoria. »

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, questo progetto, constando di un solo articolo, sarà esso pure votato a squittinio segreto.

Si procede ora alla discussione dell'altro progetto di legge dal titolo:

« Abrogazione dell'art. 2° dell'allegato M, della legge 14 agosto 1870, N. 5784. »

Esso è così concepito:

« È abrogato l'art. 2° dell'allegato M della legge 11 agosto 1870, N. 5784. »

Non facendosi osservazioni, e constando anche questo progetto di legge di un articolo unico, sarà, come i due precedenti, votato a squittinio segreto.

**Discussione del progetto di legge: Aggregazione del comune d'Isola Sant'Antonio (Pavia) al mandamento di Sale (Alessandria).**

Si passa ora alla discussione del progetto di legge: Aggregazione del comune di Isola S. Antonio, circondario di Lomellina, provincia di Pavia, al mandamento di Sale, circondario di Tortona, provincia di Alessandria.

Si dà lettura del progetto.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1878, il Comune di Isola Sant'Antonio, circondario di Lomellina, provincia di Pavia, sarà distaccato dal mandamento di Pieve del Cairo per essere aggregato al mandamento di Sale, circondario di Tortona, provincia di Alessandria.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con Decreti Reali per le occorrenti disposizioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Senatore BALBI-PIOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BALBI-PIOVERA. Non è certo per fare opposizione a questo progetto di legge che io prendo la parola. I Consigli provinciali di Alessandria e di Pavia sono contenti; è un desiderio di quella popolazione; la posizione topografica di quel comune rende necessaria questa disposizione. Essendo quindi una cosa giusta, io credo che questo progetto di legge non incontrerà in Senato opposizione veruna.

Io voglio solo rivolgere una preghiera all'onor. Ministro, ed è che nella nuova circoscrizione dei comuni si faccia ben attenzione alla posizione topografica dei medesimi, perchè non è il solo questo comune d'Isola che senta la necessità di aggregarsi ad un altro mandamento trovandosi isolato e nell'impossibilità di avere, in certe circostanze, comunicazione col suo mandamento, ma ve ne sono degli altri che si trovano nell'identica condizione; e questi proba-

bilmente verranno a domandarvi la stessa cosa che oggi si concede ad Isola di Sant'Antonio. Vi sono comuni che sono posti sulla riva di un fiume e la loro Amministrazione risiede alla riva opposta, per cui, in tempo di piena, si trovano nell'impossibilità di comunicare fra di loro.

Io prego quindi l'onor. Ministro a voler fare studi speciali sulle condizioni topografiche delle popolazioni, piuttosto che tener conto di altre ragioni, come sarebbe quella delle circoscrizioni elettorali.

Il riguardo alle condizioni topografiche è ben più importante per queste popolazioni, perchè, quando il fiume è cresciuto, sono obbligate a percorrere quasi quaranta miglia per giungere al capoluogo di mandamento.

Credo che precipuo beneficio per una popolazione sia la facilità delle comunicazioni, ed è perciò che prego l'onor. Ministro di aver presente la mia raccomandazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Nell'assenza del mio Collega, il Ministro dell'Interno, risponderò poche parole all'on. Senatore Balbi-Piovera.

Io trovo giuste le sue raccomandazioni. Nella questione delle circoscrizioni di ogni specie, ma principalmente delle circoscrizioni comunali, il criterio principale deve essere l'interesse delle popolazioni, le quali hanno un diritto evidentissimo di essere bene amministrate e di avere facilmente accesso alle autorità giudiziarie od amministrative da cui dipendono. Quindi posso assicurare l'on. Balbi-Piovera che della sua raccomandazione il Ministro terrà il maggior conto. Del resto, egli sa che conosciamo entrambi le località ove trovansi il comune di Isola Sant'Antonio che ha rapporto con questo progetto di legge; le circoscrizioni comunali furono in quelle località più volte corrette da leggi precedenti. Ce ne restano ancora di correzioni a fare, e si faranno di mano in mano che le popolazioni manifesteranno il desiderio, come fu manifestato dalla popolazione del comune di cui si tratta. Il Governo non mancherà di tener conto di queste manifestazioni e, all'occasione, di rivolgersi al Parlamento perchè si provveda con appositi progetti di legge come si provvede nel caso attuale anche prima che la grande questione della cir-

coscrizione del Regno venga in discussione. (*Segni d'approvazione*).

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAURI. In nome dell'Ufficio Centrale io rendo merito all'onor. Senatore Balbi-Piovera dell'appoggio che si è compiaciuto di dare al favorevole voto che l'Ufficio Centrale espresse sopra questo disegno di legge.

L'Ufficio Centrale è altresì lieto che le parole dell'onor. Senatore Balbi-Piovera abbiano dato occasione all'onor. Presidente del Consiglio di fare una dichiarazione, la quale, fuori di dubbio, sarà sentita con grande compiacenza e soddisfazione da tutti quei comuni i quali si trovano nella condizione in cui era quella frazione del comune d'Isola di S. Antonio, a cui si provvede con questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Se non vi è altri che chiedi di parlare si dichiara chiusa la discussione generale, e si passa alla discussione degli articoli.

Si dà nuova lettura dell'art. 1.

#### Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1878, il comune di Isola Sant'Antonio, circondario di Lomellina, provincia di Pavia, sarà distaccato dal mandamento di Pieve del Cairo per essere aggregato al mandamento di Sale, circondario di Tortona, provincia di Alessandria.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti quest'articolo primo.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

#### Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con Decreti Reali per le occorrenti disposizioni.

(Approvato.)

Si procede ora alla votazione per scrutinio segreto de'cinque progetti di legge finora discussi.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominato.)

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte a comodo dei Senatori che sopravverranno.

#### Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dalla Camera dei Deputati, per estendere ai medici della marina le disposizioni della legge 9 ottobre 1873 sulle pensioni (*V. Atti del Senato N. 53*).

PRESIDENTE. Dò atto al sig. Ministro della Marina della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

**Approvazione per articoli  
di altri 4 progetti di legge.**

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del progetto di legge: « Riunione in un solo dei vari capitoli di spese residue del bilancio della Guerra. »

Se ne dà lettura.

(*V. infra*)

È aperta la discussione generale. Se nessuno chiede la parola, si procede alla discussione dell'art. 1.

Art. 1.

Sono soppressi i capitoli 44, 45, 46, 47 e 49 del bilancio del Ministero della Guerra pel 1877.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

È istituito nel suddetto bilancio un nuovo capitolo col N. 51 e colla denominazione: « Resti passivi del 1870 e precedenti, » nel quale saranno iscritte le somme disponibili al 1° gennaio 1877, sui capitoli soppressi, come all'articolo 1°.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora si procede alla discussione dell'altro progetto di legge intitolato: Concessioni di somme occorrenti all'Archivio di Stato a Palermo.

Se ne dà lettura.

(*V. infra*)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, procederò alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 100,000, per acquisto di locali e per lavori di adattamento nell'edificio della Catena, sede principale dell'Archivio di Stato in Palermo; e di lire 10,000 per concorrere alla costruzione di scaffali ad uso dell'archivio medesimo.

Non facendosi osservazioni, metterò ai voti quest'art. 1.

Chi l'approva, s'alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

Le somme predette saranno iscritte e ripartite come segue nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'Interno:

Esercizio 1877. . . . .	L. 50,000
» 1878. . . . .	» 60,000

Totale L. 110,000

(Approvato.)

Ora viene all'ordine del giorno il progetto di legge intitolato:

« Iscrizione sul Gran Libro di rendite miste ossia nominative, pagabili con cedole al portatore. »

(*V. infra*).

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, si procede alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1°.

Art. 1.

Per le rendite del debito pubblico consolidato del 5 e del 3 per cento, si potranno fare iscrizioni *miste*, che saranno per somme fisse ed intestate a persona determinata e rappresentate da titoli misti.

Questi titoli consisteranno in un certificato della iscrizione della rendita, il quale avrà una serie di cedole semestrali pagabili nel Regno al portatore.

Alle cedole suddette saranno applicabili le disposizioni delle vigenti leggi che concernono le cedole delle cartelle del consolidato del 5 e del 3 per cento.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1877

Non facendosi osservazioni, pongo ai voti l'articolo 1°.

Chi l'approva, si alzi.  
(Approvato.)

## Art. 2.

Le iscrizioni miste non potranno farsi a nome di stabilimenti o corpi morali, o di minori, di interdetti, o di altre persone che non abbiano la piena e libera facoltà di disporre dei loro beni, nè potranno sottoporsi a vincolo o ad ipoteca.

Le iscrizioni miste saranno soggette ad opposizione nei casi contemplati dall'articolo 30 della legge del 10 luglio 1861, N. 94; ma la opposizione non impedirà il libero pagamento delle rate semestrali al portatore delle relative cedole che si troveranno già emesse.

L'oppositore però, che abbia adempiute alle formalità dalla legge prescritte, potrà ottenere dalla Direzione generale del debito pubblico un certificato provvisorio comprovante il diritto che gli spetta sopra il nuovo titolo, il quale non sarà emesso che quando sia esaurita la serie delle cedole annesse al titolo contemplato nell'atto di opposizione.

Le disposizioni delle leggi vigenti sulle iscrizioni nominative saranno applicabili alle iscrizioni miste in tutto ciò che non è dalla presente legge diversamente stabilito.

(Approvato.)

## Art. 3.

La conversione delle iscrizioni nominative in iscrizioni miste potrà effettuarsi colle formalità prescritte nell'articolo 18 della legge del 10 luglio 1861, N. 94, ed anche sopra semplice domanda con firma autenticata a norma dell'articolo medesimo.

Le iscrizioni al portatore potranno tramutarsi in iscrizioni miste sulla semplice istanza del presentatore delle cartelle.

Le iscrizioni miste si potranno convertire in iscrizioni nominative sulla semplice richiesta del titolare.

(Approvato.)

## Art. 4.

Il minimo ed i multipli di rendita, per cui si potranno fare le iscrizioni miste, il numero

dei semestri per cui verranno rilasciate le serie delle relative cedole, ed il giorno in cui questa legge avrà la sua attuazione, saranno determinati con decreto reale, col quale sarà pure provveduto a quanto altro occorre per la sua esecuzione.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si procede alla discussione dell'altro progetto di legge intitolato:

« Spesa straordinaria per la costruzione nell'arsenale della Spezia di un magazzino per carbon fossile e per provvedere alle operazioni di sbarco ed imbarco del medesimo. »

Se ne dà lettura.

(V. *infra*)

È aperta la discussione generale. Se nessuno domanda la parola, si procederà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art 1.

## Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 310,000 per costruire nell'arsenale militare marittimo di Spezia un magazzino per carbon fossile e per provvedere le macchine ed accessori occorrenti onde effettuare con celerità ed economia le operazioni di sbarco e d'imbarco del carbone.

Se nessuno chiede la parola, metterò ai voti quest'art. 1.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

## Art. 2.

Tale spesa verrà iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio della marina, con la denominazione: *Magazzino per carbon fossile nell'arsenale di Spezia*, e sarà ripartita come segue:

Esercizio 1877 . .	L. 110,000
Id. 1878 . . »	200,000
	<u>Totale L. 310,000</u>

(Approvato.)

Anche lo squittinio segreto di questo progetto di legge si farà insieme agli altri già discussi.

Sono pregati i signori Segretari a voler procedere allo spoglio de'voti.

## SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1877

Risultato della votazione:

Abrogazione dell'articolo 49 della legge 8 giugno 1874, N. 1937, e sostituzione di altre disposizioni.

Votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	63
Contrari . . . . .	17

(Il Senato approva.)

Abrogazione dell'articolo 2 dell'allegato M della legge 11 agosto 1870, N. 5784.

Votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	75
Contrari . . . . .	5

(Il Senato approva.)

Aggregazione del comune di Isola S. Antonio (Pavia) al mandamento di Sale (Alessandria).

Votanti . . . . .	81
Favorevoli . . . . .	78
Contrari . . . . .	3

(Il Senato approva.)

Spesa straordinaria per armi da fuoco portatili e relative munizioni, buffetterie e loro trasporto.

Votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	73
Contrari . . . . .	7

(Il Senato approva.)

Aggiunta di un paragrafo all'articolo 96 della legge sul reclutamento militare 26 luglio 1876, N. 3260.

Votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	78
Contrari . . . . .	2

(Il Senato approva.)

Essendosi diradato il numero dei Senatori, per cui probabilmente non vi sarebbe più il numero legale per la votazione, gli altri 4 progetti di legge approvati per alzata e seduta saranno votati per squittinio segreto nella tornata di domani.

Gli Uffici sono convocati per domani al tocco per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Obbligo dell'istruzione elementare;  
Aumento del decimo agli stipendi dei presidi, direttori e insegnanti dei Licei, Ginnasi, Scuole tecniche e Scuole normali;

Facoltà alle donne di testimoniare negli atti pubblici e privati;

Facoltà al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia.

Alle ore 2 si terrà seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

Incompatibilità parlamentari;

Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero;

Conversione in legge del R. decreto approvativo della convenzione col commendatore Ignazio Florio, per la esecuzione provvisoria dei servizi marittimi della *Trinacria*.

La seduta è sciolta (ore 4 1/4).